

Decreto 18 aprile 2000, n. 309 (regolamento Osservatorio nazionale sui rifiuti)

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Decreto 18 aprile 2000, n. 309

(Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2000 n. 254)

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalità di costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Natura e sede dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità definite nel comma 2 dello stesso articolo.

2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.

Articolo 2

Composizione dell'Osservatorio

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

- a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
- c) uno designato dal Ministero della sanità;
- d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- e) uno designato dal Ministero del tesoro;
- f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attività lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attività istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilità è adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato.

3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi è corrisposta una specifica indennità annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attività quali componenti dell'Osservatorio.

Articolo 3

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di età più elevata, il presidente può delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.

2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice

etico, unitamente al presente regolamento, è trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso.

3. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonché di esperti all'uopo incaricati.

4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui all'articolo 2. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 4

Programmazione delle attività

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attività per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui è attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.

Articolo 5

Segreteria tecnica

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 è composta da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio, scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economici, o di società a partecipazione pubblica, che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli enti di appartenenza.

3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio può avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unità. L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene, previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio e su autorizzazione del presidente, il

dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi forma di attività lavorativa, economica e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio. I componenti della segreteria tecnica così individuati sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico nonché a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Supporto tecnico-scientifico

1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio può avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate nel programma di attività di cui al precedente articolo 4, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera.

2. Per specifiche esigenze inerenti ad attività comprese nel programma di cui al precedente articolo 4, l'Osservatorio può inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attività, assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Gestione delle risorse e copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall'articolo 26, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unità previsionale di base a tal fine individuata.

2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

